

**Qual è il numero di ferie spettanti ad un lavoratore, vincitore di concorso, neoassunto presso una Agenzia fiscale tenuto conto, anche, che lo stesso dipendente precedentemente prestava servizio presso un' altra pubblica amministrazione? E' possibile che su tale questione vi siano delle differenze tra la disciplina prevista dal CCNL delle Agenzie fiscali e quella del CCNL del 6 luglio 1995 delle Regioni ed autonomie locali?**

Al riguardo si ribadisce che ai vincitori di concorso, anche se già dipendenti di altra pubblica amministrazione: spettano, per i primi tre anni di servizio 26 giorni di ferie in caso di articolazione di lavoro su cinque giorni alla settimana e 28 se tale articolazione è su sei giorni settimanali ( **art. 44, comma 5 del CCNL del 28 maggio 2004**). Poiché la vincita di un pubblico concorso comporta la novazione del rapporto di lavoro i suindicati dipendenti non possono fruire delle ferie maturate e non godute nel precedente rapporto di lavoro, anche se provenienti dalla stessa amministrazione.

Tale regola è applicata a tutti i comparti pubblici, in quanto non risulta, alla scrivente, che nel comparto delle Regioni ed Autonomie Locali il personale abbia, rispetto alle ferie maturate presso altra pubblica amministrazione, un trattamento diverso da quello del comparto dei Ministeri. L'unica differenza sta nel fatto che al lavoratore vincitore di concorso presso un ente del comparto Regioni ed enti locali, già dipendente da un'amministrazione pubblica, si applica direttamente il comma 2 del citato **art. 44 del CCNL del 28 maggio 2004** e non la disposizione relativa ai neoassunti del comma 3.

Infine questa Agenzia intende ulteriormente ribadire che gli istituti contrattuali dei diversi comparti di contrattazione non sono tra di loro confrontabili in quanto provenienti da situazioni e condizioni differenti anche se la tendenza della contrattazione collettiva, nel corso degli anni, è stata quella di dare, ove possibile, un quadro di riferimento sempre più omogeneo.